

TESTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - TASI COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto impositivo
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Determinazione delle aliquote
- Art. 7 Detrazioni – riduzioni - esenzioni
- Art. 8 Dichiarazioni
- Art. 9 Riscossione
- Art. 10 Attività accertativa
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Normativa di rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 e seg. della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. A decorrere dall'annualità 2014 è istituito il tributo TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni. Il presupposto impositivo di TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Nel caso in cui il Regolamento di disciplina dell'IMU riconosca l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale assimilazione si applica anche al tributo Tasi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Art. 3
ESCLUSIONI

1. Sono escluse da TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 6
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede alla indicazione analitica dei costi relativi ai seguenti Servizi Indivisibili alla cui copertura TASI è diretta:

1) SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA

2) VIABILITA'

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

4) PROTEZIONE CIVILE

5) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

6) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

7) TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

8) SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziandone l'importo in ragione dell'ammontare della rendita.

2. Usufruiscono delle medesime riduzioni previste ai fini Imu dalla normativa di riferimento e dal vigente Regolamento Comunale dell'Imposta, le unità immobiliari inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono tali condizioni; ai fini dell'applicazione della predetta riduzione si applica interamente la disciplina dettata dal vigente Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta.

3. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dall'art.9 comma 8 del D.Lgs.23/2011, come di seguito richiamati:

a) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classati nelle categorie catastali da E1 a E9 così come di seguito elencati

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale

E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E;

c) i fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'art.5 bis D.P.R.29/9/1973 n.601 e s.m.i.;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purchè compatibile con gli le disposizioni di cui agli art.li 8 e 9 della Costituzione e loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73 comma 1 lett.c) D.P.R.22/12/1986 n.917 (T.U.I.R.) destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16 lett.a) L.20/05/1985 n.222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

4. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali previsti da appositi provvedimenti deliberativi, potrà prevedere, su istanza di parte e verificata la sussistenza di idonei requisiti,

contributi economici relativamente al tributo Tasi dovuto da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico attestate mediante la produzione di certificazioni Isee.

A tal fine, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, sarà prevista nel bilancio di previsione l'istituzione di un apposito fondo sociale destinato a finanziare i suddetti contributi.

Art. 8

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa a TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 9

RISCOSSIONE

TASI è riscossa con le seguenti modalità e scadenze di versamento:

1) la TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione; il versamento avviene, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento di TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

3) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

4) I contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento quando la somma da versare, comprensiva di sanzioni ed interessi, risulta essere inferiore ad Euro 12,00. Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi né procede all'accertamento e alla riscossione coattiva. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge".

Art.10

ATTIVITA'ACCERTATIVA –

1. Ai sensi dell'art.1 commi 161 e 162 della L.296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e/o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative a norma degli art.li 16 e 17 del D.Lgs.18/12/1997 n.472 e s.m.i.;
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi 695 e seg. della L.147/2013;
4. Ai sensi dell'art.1, comma 693 e 694 della L.147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o a trasmettere atti e/o documenti oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizia a carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
5. Ai sensi dell'art.1, comma 698 della L.147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata o incompleta o infedele compilazione, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa fra €.100,00 e €.500,00

Art.11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art.12

NORMATIVA DI RINVIO

- 1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L.147/2013, di cui all'art.13 del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e s.m.i.ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti Regolamenti Comunali in materia Tributaria;
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art.3 comma 1 della L.212/2000, dal 1° gennaio 2014